



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

DG PQAI
Prot. Uscita del 29/12/2015
Numero: **0088973**
Classifica:



Roma,

Ispettorato Centrale per la tutela
della Qualità e Repressioni Frodi
dei prodotti agroalimentari
PREF I
PREF II
PREF III
VICO I

Agenzia delle Dogane
Direzione centrale antifrode e controlli
Ufficio controlli dogane
Direzione centrale legislazione e
procedure doganali
Ufficio tariffa doganale, dazi e
regimi dei prodotti agricoli

Agli Organismi di Controllo
LORO SEDI

Accredia
Via Tonale, 26
20125 Roma

Importatori biologici
LORO SEDI

./.

Oggetto: Linee Guida controlli ufficiali aggiuntivi sui prodotti biologici importati

A seguito dei numerosi e gravi casi di irregolarità riscontrati su prodotti biologici, soprattutto ad uso mangimistico, provenienti dall'Ucraina e da altri Paesi limitrofi, la Commissione UE ha presentato delle linee guida per l'esecuzione di controlli ufficiali aggiuntivi sulle importazioni. Il documento di lavoro, che si allega (con traduzione in lingua italiana), è stato approvato dal Comitato Produzione Biologica (COP) in data 3 dicembre 2015.

Ai fini dell'applicazione delle suddette Linee Guida, ad integrazione di quanto già stabilito dalla normativa vigente, ivi compresa la circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 13/D del 2 agosto 2013, gli organismi di controllo degli importatori provvedono ad effettuare i controlli aggiuntivi di cui al punto (2) e (3) delle Linee Guida in oggetto. I prodotti biologici, una volta pervenuti presso il *primo* destinatario, potranno essere messi in commercio come biologici, soltanto dopo l'esito soddisfacente di tali controlli aggiuntivi.

pd

Tuttavia, ove la documentazione di cui al punto 2 d) delle Linee Guida non fosse nella disponibilità dell'importatore in quanto non inviata tempestivamente dall'organismo di controllo che ha emesso il certificato di ispezione, l'organismo di controllo dell'importatore potrà ugualmente consentire che la partita interessata sia messa in commercio come biologica, sollecitando immediatamente l'organismo di controllo che ha emesso il certificato di ispezione ad inviare la suddetta documentazione e segnalando senza indugio tale circostanza alla Scrivente Amministrazione.

Per quanto riguarda i controlli di cui al punto 3) delle Linee Guida, si ritiene che le analisi effettuate sui campioni prelevati dalle partite, debbano includere prodotti fitosanitari e altre sostanze non ammesse in agricoltura biologica, ivi inclusi gli OGM. A tal fine, l'organismo di controllo dell'importatore, se del caso con la collaborazione dell'organismo di controllo del primo destinatario, dovrà prelevare campioni significativi delle partite importate, secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale n. 16954 del 29 ottobre 2010 e successive modifiche.

Gli organismi di controllo provvedono a effettuare una specifica segnalazione, per ogni irregolarità o infrazione inerente la documentazione o il prodotto importato, utilizzando il modello di notifica di cui all'allegato II del DM 14558 del 26/07/2011.

Ove opportuno, l'IQCRF potrà effettuare specifici controlli sulle partite importate.

RL

Il Direttore Generale
Emilio Gatto



Civ



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Directorate B. Multilateral relations, quality policy
B.4. Organics

Version 3 December 2015

**Guidelines on additional official controls on organic products imported
from Ukraine, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Moldova, Tajikistan, Uzbekistan and Russian Federation**

Applicable from 01/01/2016 until 31/12/2016

This document has been conceived as a working document of the Commission Services. It has been elaborated in co-operation with the Member States. It does not intend to produce legally binding effects and by its nature it does not prejudice any measure taken by the Commission or by a Member State within the implementation prerogatives under Article 32 and 33 of Council Regulation (EC) No 834/2007 and of Commission Regulation (EC) No 1235/2008, nor any case law developed with regard to this provision.

Guidelines on additional official controls on organic products imported from Ukraine, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan and Russian Federation

Applicable from 01/01/2016 until 31/12/2016

The Competent Authorities¹ of all Member States undertake to ensure that the control measures described under section (2) and (3) of these guidelines are carried out on all consignments defined in section (1).

The Competent Authorities will only allow these consignments to leave the premises of the first consignees and allow these products to be put on the market as being an organic product when the control measures set out in sections (2) and (3) of these guidelines have been carried out under their responsibility and have been concluded with satisfactory results.

(1) Tracking and identification of all consignments of imported organic food and feed

The Competent Authorities shall track and identify all consignments of organic food and feed with the following CN-codes² originating from the 10 countries referred to in the title of these guidelines:

- a. Chapter 10 – Cereals
- b. Chapter 11 – Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten
- c. Chapter 12 – Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder (including 12.06 - Sunflower seeds)
- d. Chapter 23 – Residues and waste from the food industries, prepared animal fodder (including 23.06 - Oilcake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 2304 or 2305)

Moreover, as set out in Article 84 of Regulation 889/2008, the importer shall in due time inform the control body or control authority of each consignment to be imported into the European Union.

¹ The authorities designated pursuant to Art. 27(1) of Regulation (EC) No 834/2007

² See <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l11003>

(2) Complete documentation check at point of entry

The complete documentation of these consignments shall be verified systematically:

- a. Certificate of inspection, boxes 1 to 15
- b. Documents of custom declaration
- c. Transport documents
- d. Operators and product traceability: verification of names, addresses and valid certification of all operators in the trade flow

(3) Sampling and analysing for presence of pesticide residues each incoming consignment at point of entry

At least 1 representative sample shall be taken of each of these consignments at the point of entry in the EU. Sampling shall be done by using the methods as described in Commission Regulation (EU) No 691/2013 on the sampling methods to be used for official control of feed.

These samples shall be analysed for the presence of pesticide residues in an accredited laboratory. The analytical methods to be used should cover all the relevant pesticides, as defined by expert knowledge.

The sampling report of each sample must contain the identification of the consignment: lot number and number of the Certificate of Inspection.

When pesticide residues are detected, an investigation shall be started and a notification in the Commission's Organic Farming Information System (OFIS) shall be made.

Documento di lavoro
Versione 3 dicembre, 2015

Linee guida relative ai controlli ufficiali aggiuntivi sui prodotti biologici importati dall'Ucraina, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan e Russia

In vigore dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016

Le Autorità Competenti di tutti gli Stati Membri si impegnano ad assicurare che le misure di controllo descritte nella sezione (2) e (3) di queste linee guida si applichino a tutte le partite definite nella sezione (1).

Le Autorità Competenti consentiranno che tali partite lascino la sede del primo destinatario e siano immesse sul mercato come prodotto biologico solo quando le misure di controllo descritte nelle sezioni (2) e (3) di queste linee guida saranno state effettuate sotto la loro responsabilità e concluse con risultati soddisfacenti.

(1) Tracciabilità e identificazione di tutte le partite di prodotti e mangimi biologici importati

Le Autorità Competenti dovranno monitorare e identificare tutte le partite di prodotti e mangimi biologici con i seguenti codici CN provenienti dai 10 Paesi di cui al titolo del presente documento:

- a. Capitolo 10 – Cereali
- b. Capitolo 11 – Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
- c. Capitolo 12 – Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi (incluso 12.06 – semi di girasole)
- d. Capitolo 23 – Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali (incluso 23.06 - Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dall'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305)

Inoltre, come descritto all'art. 84 del Reg. (CE) 889/2008, l'importatore dovrà informare tempestivamente l'Autorità o l'Organismo di controllo su ogni partita che deve essere importata nell'Unione.

(2) Verifica completa della documentazione al punto di ingresso

La documentazione completa delle partite dovrà essere sistematicamente verificata relativamente a:

- a. Certificato di ispezione, campi da 1 a 15
- b. Documenti relativi alla dichiarazione doganale
- c. Documenti di trasporto
- d. Tracciabilità degli operatori e del prodotto: verifica dei nomi, indirizzi, e validità della certificazione di tutti gli operatori della filiera.

(3) Campionamento e analisi riguardo alla presenza di residui di pesticidi di ogni partita al punto di ingresso

Almeno 1 campione rappresentativo dovrà essere prelevato da ogni partita al punto di ingresso nell'Unione. Il campionamento dovrà essere effettuato come descritto dal Reg. (CE) n. 691/2013 relativo ai metodi di campionamento e di analisi da utilizzare nei controlli ufficiali dei mangimi.

Questi campioni dovranno essere analizzati riguardo alla presenza di residui di pesticidi da laboratori accreditati. I metodi analitici da utilizzare dovranno includere tutti i pesticidi più rilevanti, definiti dalle conoscenze specifiche.

Il report dei campionamenti di ogni campione dovrà contenere l'identità della partita: numero di lotto e numero del Certificato di Ispezione.

Qualora siano rilevati residui di pesticidi, si dovrà procedere ad una investigazione e ad effettuare una notifica sul sistema OFIS.